

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2002

relativa a un contributo finanziario della Comunità nel quadro dell'eradicazione della peste suina classica in Spagna nel 2001

[notificata con il numero C(2002) 3539]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2002/767/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2001 sono stati rilevati in Spagna dei focolai di peste suina classica. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico suinicolo della Comunità.
- (2) Al fine di contribuire all'eradicazione della malattia nel più breve tempo possibile, la Comunità può partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro, alle condizioni previste dalla decisione 90/424/CEE.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽³⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate conformemente alla normativa comunitaria sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Ai fini del controllo finanziario di tali misure si applicano gli articoli 8 e 9 del citato regolamento.
- (4) Il versamento del contributo finanziario della Comunità è vincolato alla condizione per cui le azioni programmate devono essersi effettivamente svolte. Le autorità inoltre devono fornire tutte le informazioni necessarie nei termini previsti.
- (5) In data 12 aprile 2002, la Spagna ha presentato una domanda ufficiale di rimborso della totalità delle spese affrontate sul proprio territorio fino alla fine del mese di settembre 2001.
- (6) È opportuno fissare fin d'ora, in attesa che siano effettuati i controlli della Commissione, l'importo di un anticipo sul sostegno finanziario della Comunità. Tale anticipo è stato stimato al 50 % del contributo comunitario, stabilito sulla base delle spese presentate per l'indennizzo del valore degli animali e limitando momentaneamente le «altre spese» al 10 % dell'importo di tali indennizzi.
- (7) È opportuno precisare le nozioni di «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori» e di «spese per la distruzione,

la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione» di cui all'articolo 3 della decisione 90/424/CEE.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Spagna può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti ad abbattere i propri animali in forza delle misure di eradicazione dei focolai di peste suina classica rilevati nel corso del 2001, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- a) «indennizzo rapido ed adeguato» il versamento, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione ⁽⁴⁾, entro i novanta giorni successivi all'abbattimento degli animali, di un'indennità corrispondente al valore che gli stessi avevano immediatamente prima della loro contaminazione o del loro abbattimento;
- b) «spese per la distruzione, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione» le spese di acquisto, IVA esclusa, dei prodotti necessari per pulire, disinfettare e disinfestare le aziende interessate, nonché i costi dei servizi necessari alla distruzione delle carcasse.

Articolo 3

1. A titolo di contributo finanziario della Comunità di cui all'articolo 1, è versato un anticipo di 4 000 000 di EUR sulla base dei documenti giustificativi presentati dalla Spagna relativamente all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per quanto riguarda l'abbattimento obbligatorio, la distruzione degli animali e, se del caso, i prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione dell'azienda e del materiale, nonché per quanto riguarda la distruzione degli alimenti e materiali contaminati, con riserva dei risultati dei controlli di cui all'articolo 4.

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁽²⁾ GUL 203 del 28.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GUL 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁴⁾ GUL 39 del 17.2.1996, pag. 5.

2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 comprendono una relazione epidemiologica su ciascuna azienda in cui siano stati abbattuti e distrutti animali, nonché una relazione finanziaria.

La relazione finanziaria tiene conto delle categorie di animali distrutti, o abbattuti e distrutti, in ciascuna azienda a causa della peste suina classica. Le suddette informazioni sono fornite sotto forma di archivio informatico in conformità del modello dato in allegato.

3. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 sono trasmessi entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data di notifica della presente decisione alla Spagna.

Articolo 4

La Commissione, in collaborazione con le autorità spagnole competenti, può realizzare dei controlli sul posto relativamente

all'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 e alle spese relative. Gli Stati membri sono informati dei risultati di detti controlli.

Articolo 5

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO II

Altre spese

Fattura n.	Tipo di spesa	Beneficiario	Data della fattura	Importo IVA esclusa	Data del versamento
------------	---------------	--------------	--------------------	---------------------	---------------------